

RESPONSABILITÀ CIVILE

L'illecito civile (o extracontrattuale) è la seconda più importante fonte di obbligazioni.

La disciplina codicistica della responsabilità civile è piuttosto scarna, ma l'importanza dell'istituto è enorme e viene sempre più aumentando con il trascorrere del tempo.

La nozione fondamentale attorno alla quale ruota l'intero sistema della responsabilità civile è quella di **danno**. A questo proposito, occorre tuttavia distinguere:

il danno-evento, elemento costitutivo cruciale della fattispecie di responsabilità e dell'illecito civile come fonte di obbligazioni

il danno-conseguenza come parametro di determinazione del contenuto dell'obbligazione risarcitoria gravante sul soggetto (o sui soggetti) al quale sia imputabile la responsabilità del danno-evento

Il **danno-evento** è quello che l'art. 2043 definisce "**danno ingiusto**". Trattasi della lesione di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento giuridico arrecata da un soggetto diverso dal titolare della situazione stessa.

Il codice italiano ha optato per un sistema improntato al principio dell'*atipicità dell'illecito civile*: non detta cioè un elenco tassativo delle situazioni giuridiche la cui lesione possa far incorrere in responsabilità civile extracontrattuale, ma si limita a prevedere una «clausola generale» (quella, appunto, del «danno ingiusto»), rimettendo agli interpreti il compito di concretizzarla, individuando e delimitando il novero dei beni e delle posizioni giuridiche la cui violazione si presta ad essere ricompresa nella nozione di «danno ingiusto».

In origine si riteneva che soltanto la lesione di diritti soggettivi assoluti (proprietà o altri diritti reali, vita, salute, diritti della personalità) potesse essere considerata come danno ingiusto.

Oggi si ammette possa configurarsi come danno ingiusto la lesione di qualsiasi diritto soggettivo (e quindi anche la lesione di diritti potestativi e di diritti relativi, segnatamente di diritti di credito), ma anche la lesione di situazioni giuridiche non qualificabili come veri e propri diritti soggettivi, purché tutelate dall'ordinamento (aspettative, relazioni familiari, possesso, etc.) e addirittura la lesione di meri interessi legittimi.

Il **danno-conseguenza** è rappresentato dall'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell'illecito civile ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale è titolare.

Fino al 2002, le conseguenze pregiudizievoli venivano suddivise dalla giurisprudenza in tre sottocategorie: danno patrimoniale, danno biologico e danno morale in senso stretto (una quarta categoria, quella del danno esistenziale, cominciava ad essere enucleata dalla giurisprudenza).

Ora invece, a seguito di una serie di sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, la classificazione delle conseguenze torna ad essere aderente alla bipartizione originariamente concepita dal legislatore del 1942:

1) **danni patrimoniali :**

risarcibili sempre (2043)

2) **danni non patrimoniali** (comprensivi del danno biologico, del danno morale e di tutte le possibili conseguenze pregiudizievoli di per sé prive di una immediata rilevanza economica):

risarcibili soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 2059): tali casi sono, oltre a quelli espressamente contemplati da disposizioni di leggi ordinarie (a cominciare dall'art. 185 c.p. che obbliga l'autore di un reato a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla vittima del reato), tutti i casi in cui il «danno ingiusto» consista nella lesione di una *situazione giuridica non patrimoniale* (es. diritto alla vita e alla salute, nonché tutti i diritti della personalità) *tutelata a livello costituzionale*.

Conseguentemente:

A) quando il danno ingiusto consiste nella lesione di situazioni giuridiche di natura patrimoniale protette dall'ordinamento, il titolare della situazione lesa ha sempre diritto al risarcimento dei *danni-conseguenza di natura patrimoniale*, ma può pretendere il risarcimento anche dei *danni-conseguenza di natura non patrimoniale* soltanto nelle ipotesi in cui la condotta di chi abbia cagionato il danno ingiusto integri gli estremi di un reato (art. 185 c.p.).

B) quando invece il danno ingiusto consista nella lesione di situazioni giuridiche di natura non patrimoniale, il titolare della situazione lesa ha sempre diritto al *risarcimento integrale sia dei danni-conseguenza di natura patrimoniale sia dei danni-conseguenza di natura non patrimoniale* che siano scaturiti dal danno ingiusto, a condizione che l'interesse leso sia riconosciuto e tutelato dalla Costituzione, che la *lesione* arrecata sia *seria e grave* e che *i pregiudizi* che ne sono derivati siano *significativi e non futili*.

L'esatta individuazione e delimitazione delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal danno-evento è fondamentale per determinare il contenuto dell'obbligazione risarcitoria che in seguito al verificarsi dell'illecito civile nasce, nei confronti della vittima, in capo al soggetto (o ai soggetti) che debbono risponderne.

Infatti, con riferimento ai danni-conseguenza di natura patrimoniale, l'obbligazione risarcitoria ha una funzione riparatoria, mira cioè a porre il danneggiato nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se la situazione giuridica di cui è titolare non fosse stata lesa, assicurando al suo patrimonio la consistenza qualitativa e quantitativa che avrebbe avuto se l'illecito civile non si fosse verificato.

Non si tratta quindi soltanto di reintegrare il bene leso, ma anche di porre rimedio a tutte le ulteriori conseguenze pregiudizievoli che siano derivate dall'illecito (c.d. danni consequenziali).

Il responsabile è in particolare tenuto a risarcire non soltanto i pregiudizi (perdite subite e guadagni non ottenuti) che siano conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo (come afferma testualmente l'art. 1223, richiamato dall'art. 2056, comma 1), ma anche i pregiudizi che ne siano derivati in via soltanto indiretta o mediata (danni riflessi), nella misura in cui si prestino ad essere considerati come conseguenze «normali e prevedibili» di quel tipo di eventi lesivi (e ciò in applicazione del principio c.d. della causalità giuridica).

Per quanto riguarda invece i danni-conseguenza di natura non patrimoniale, la funzione del risarcimento è invece più complessa e variegata, ed è venuta mutando nel tempo. Nella originaria concezione del legislatore del 1942 esso aveva essenzialmente una funzione sanzionatoria, essendo di fatto destinato ad operare come sanzione accessoria alla sanzione penale comminata per il responsabile di un reato (art. 185 c.p.). Oggi invece essa ha assunto una funzione di tipo riparatorio, configurandosi come uno strumento attraverso il quale viene assicurata piena ed incondizionata tutela ai beni e ai diritti a contenuto non patrimoniale della persona tutelati a livello costituzionale.

Cass. civ. 17/07/2020, n. 15294

Ai fini della risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali cagionati da un danno ingiusto, nei casi in cui la risarcibilità di tali pregiudizi non venga espressamente prevista da apposite disposizioni di legge (es art. 185 c.p.) è necessario che:

- a) l'interesse leso deve costituire oggetto di un diritto inviolabile della persona, di rango costituzionale;
- b) sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità;
- c) si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
- d) vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno *in re ipsa*.

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 27/08/2020, n. 17894

Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, affinché una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come "diritto fondamentale della persona" sono necessari due requisiti.

Il primo è che tale diritto riguardi la persona e non il suo patrimonio: la forzosa rinuncia al godimento di un bene materiale non costituisce lesione di un diritto della persona, salva l'ipotesi estrema in cui il fatto illecito abbia privato la vittima del godimento di beni materiali sì, ma essenziali *quoad vitam* (l'acqua, l'aria, il cibo, l'alloggio, i farmaci).

Il secondo requisito da accertare, affinché un diritto della persona possa dirsi fondamentale, è che l'esercizio di esso non possa essere impedito senza che ne derivi la soppressione o la limitazione della dignità e/o della libertà dell'essere umano.

L'allargamento dei confini della nozione di "danno ingiusto"

Danno ingiusto consistente nella lesione di posizioni giuridiche soggettive a contenuto patrimoniale protette dall'ordinamento e diverse dai diritti reali

Sez. 3, Sentenza n. 3003 del 28/02/2012

Si configura un fatto illecito da informazioni o da dichiarazioni false od inesatte a carico della società controllante di una delle due parti contraenti, nell'ipotesi in cui tale società, terza rispetto al contratto ed al di fuori di qualsiasi dichiarazione di per sé vincolante e coercibile, con la sua condotta scorretta, manifestata vuoi direttamente per il tramite dei suoi organi, vuoi mediante direttive alla controllata, e consistente nell'indurre o rafforzare l'affidamento del creditore della società controllata nella capacità di adempimento di quest'ultima, abbia cagionato un danno ingiusto per **lesione dell'affidamento dell'altra parte contraente**, la quale abbia, per tale motivo, continuato ad operare forniture alla controllata medesima, poi non adempiute. La responsabilità in questione ha natura aquiliana, riconducibile alla clausola generale dell'art. 2043 cod. civ., per essere l'autore dell'illecito estraneo al contratto stipulato a causa delle informazioni fornite e per non essere configurabile l'inadempimento di specifiche obbligazioni gravanti sul dichiarante; ne consegue che la parte danneggiata ha l'onere di provare tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, della fattispecie dannosa.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39 del 07/01/2021

La vendita a terzi, con atto trascritto, di un bene immobile che abbia già formato oggetto, da parte del venditore, di una precedente alienazione si risolve nella violazione di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del precedente acquirente, determinando la responsabilità contrattuale dell'alienante, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.; per converso, **la responsabilità del successivo acquirente, rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o, almeno, nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione della sua mancata trascrizione e, quindi, nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante**, in virtù dell'apporto dato nel privare di effetti il primo acquisto, al cui titolare incombe, di conseguenza, la relativa prova ex art. 2697 c.c.

Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 99 del 09/01/1997

La responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale allorché il fatto dannoso sia imputabile all'azione o all'omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento. Pertanto, nell'ipotesi in cui un taluno, dopo essersi obbligato attraverso la stipulazione di un patto di prelazione ad offrire previamente in vendita al prelazionario un immobile di sua proprietà, violi tale obbligo vendendo direttamente ad un terzo l'immobile in questione, il venditore incorre in responsabilità contrattuale nei confronti del

prelazionario (con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 cod. civ.), ma sussiste anche la **responsabilità extracontrattuale del successivo acquirente (terzo) rimasto estraneo al precedente patto di prelazione**: quest'ultima responsabilità tuttavia ricorre soltanto ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare il primo venditore prelazionario o, almeno, nella consapevolezza dell'esistenza del diritto di prelazione e, quindi, nella consapevole partecipazione all'inadempimento dell'alienante per inosservanza della prelazione.

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31642 del 04/11/2021

Lo spogliato del **possesso**, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021

L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa.

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3130 del 09/02/2021

In tema di risarcimento del danno derivante da **illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia**, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare "ex post" se, all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo fraposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione "ex ante", se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento.

Danno ingiusto consistente nella lesione di interessi legittimi

Sez. U - , Sentenza n. 14324 del 25/05/2021

La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei **danni subiti da un privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica**, legittimamente annullato, rientra nella **giurisdizione del giudice ordinario**, in quanto **non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo**, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato (principio affermato in fattispecie in cui la realizzazione di edifici, da destinare ad insediamenti produttivi, avrebbe dovuto essere eseguita dal privato sulla base di licenze edilizie revocate, in sede di autotutela, a seguito dell'approvazione di nuovo Piano Regolatore Generale).

Sez. U - , Ordinanza n. 6690 del 09/03/2020

In tema di responsabilità civile dei funzionari e dei dipendenti della P.A., **l'espressione "atti compiuti in violazione dei diritti" contenuta nell'art. 28 Cost.** è da intendersi - alla luce della evoluzione normativa e giurisprudenziale - come **violazione di ogni interesse rilevante per l'ordinamento giuridico e meritevole di tutela**, tale, dunque, da fondare la responsabilità diretta del pubblico dipendente **anche con riferimento alla lesione di una posizione di interesse legittimo del terzo danneggiato.**

Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014

La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per **l'esercizio illegittimo della funzione pubblica**, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità. Ne consegue che il criterio di imputazione della responsabilità non è correlato alla sola illegittimità del provvedimento, ma ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16196 del 20/06/2018

In tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi *in re ipsa*, quale conseguenza dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021

L'accertamento della responsabilità civile della p.a. da parte del giudice ordinario che del relativo giudizio sia investito, non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa in quanto attività di esecuzione volontaria di un atto amministrativo illegittimo e, quindi, non può limitarsi alla constatazione dell'illegittimità dell'atto, giacché ciò si risolverebbe in una inammissibile presunzione di responsabilità, ma comporta, invece, l'accertamento in concreto della colpa da ritenersi configurabile quando l'esecuzione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza.

I "Nuovi diritti" a contenuto non patrimoniale tutelati a livello costituzionale la cui violazione legittima il titolare dell'interesse leso a pretendere il risarcimento dei pregiudizi di ordine non patrimoniale che ne siano conseguiti

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, **in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato**, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia

della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019**

Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di **immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità** non può ritenersi sussistente *in re ipsa*, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del **diritto** (nella specie, quello **al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane**) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21649 del 28/07/2021

Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la **lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione**, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del **diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane**, integra una lesione che non costituisce un danno *in re ipsa*, bensì un **danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale** (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la riparazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conseguenza delle **immissioni sonore** - in particolare notturne - dipendenti dall'installazione di un nuovo bagno in un appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente garantito).

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 11930 del 13/04/2022**

L'accertata esposizione ad **immissioni sonore intollerabili** può determinare una **lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione**, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita (in attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal proprietario di un appartamento limitrofo a un fondo sul quale veniva effettuata attività di stoccaggio e commercio di carte, cartoni, vetro e plastica, desumendo la ricorrenza del pregiudizio dalla circostanza che le immissioni interessavano la quasi totalità dei vani dell'appartamento dell'attore ed erano percepibili anche nei giorni festivi, nelle ore serali, ed anche con gli infissi chiusi).

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8459 del 05/05/2020**

L'omessa comunicazione all'altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell'avvenuto concepimento si traduce - ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma - in una condotta *non jure* che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al **diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione**.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22496 del 09/08/2021**

In tema di **danno cagionato al figlio non matrimoniale dal mancato compimento, da parte del padre, dell'atto di riconoscimento**, l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27147 del 06/10/2021

Nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709-ter c.p.c., è consentita la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, la necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano; l'art. 709-ter c.p.c. è, infatti, norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al giudicato.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17554 del 21/08/2020

La **perdita della capacità di procreare del genitore** cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell'**interesse**, costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost., **a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli** e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta iure proprio dalla figlia minorenni - rappresentata dai genitori -, escludendo la risarcibilità del danno patito da quest'ultima nonostante fosse emerso che, prima della compromissione della capacità riproduttiva, i genitori avevano elaborato e condiviso il progetto di creare una famiglia più numerosa).

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6598 del 07/03/2019

La natura giuridica del **dovere di fedeltà derivante dal matrimonio** implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all'onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona).

Sez. L - , Sentenza n. 4886 del 24/02/2020

All'**illegittimo diniego**, da parte dell'ente previdenziale, **dell'accoglimento della domanda di pensionamento avanzata dal lavoratore può conseguire un pregiudizio di natura non patrimoniale**, in quanto scaturente dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti (quale **l'interesse a poter realizzare liberamente una legittima scelta di vita**), la cui sussistenza, in

ossequio ai principi generali, dev'essere allegata e provata dal lavoratore, non essendo configurabile alla stregua di danno *in re ipsa*.

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019**

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno *in re ipsa* (nella specie, è stata esclusa la risarcibilità del danno conseguente al **ritardato adempimento di un giudicato consistente nella mera liquidazione - e non nell'attribuzione - di un trattamento pensionistico**, senza pregiudizio per il soddisfacimento dei bisogni primari della persona, in difetto, peraltro, di allegazione e prova di ricadute sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della **dignità umana**, come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo).

Sez. L - , **Ordinanza n. 20466 del 28/09/2020**

Nell'ipotesi di accertata **violazione dei criteri di rotazione per la collocazione in cassa integrazione**, cui sia correlata anche **la totale privazione di mansioni**, il risarcimento del danno patrimoniale da illegittima sospensione - ristorato con il pagamento delle differenze fra il trattamento in CIG e le retribuzioni maturate nei relativi periodi - non assorbe il danno non patrimoniale sofferto per la forzata inattività - da liquidare in base a valutazione equitativa, anche mediante il ricorso alla prova presuntiva - quale **lesione del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino nonché dell'immagine, della dignità e della professionalità del dipendente**.

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 17894 del 27/08/2020**

L'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto **il diritto a comunicare con un solo telefono** non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e **l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano**, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale.

Cassazione civile sez. III, 29/05/2018, n.13370

L'interesse a conservare memoria di un evento di particolare importanza della propria vita, come il giorno delle nozze, **non è oggetto di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito**, cosicché dall'inadempimento all'obbligo di consegna del servizio fotografico, commissionato in occasione del matrimonio, non deriva l'obbligazione di risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c.

I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11768 del 12/04/2022

L'illecita pubblicazione dell'**immagine** della persona non nota dà luogo al risarcimento anche del danno patrimoniale, il quale, ove non sia possibile dimostrare specifiche voci di pregiudizio, può essere quantificato nella somma corrispondente al compenso che il danneggiato avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, equitativamente determinata con riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore della pubblicazione e ad ogni altra circostanza utile, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 158, comma 2, della l. n. 633 del 1941 (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale in capo a un soggetto che, senza avervi consentito, era stato ripreso per 14 secondi, nell'ambito di una trasmissione televisiva, mentre rendeva testimonianza in seno a un processo penale, sul presupposto che - per la sua scarsa notorietà, l'assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento, il brevissimo frangente temporale nel quale la sua immagine era stata diffusa - non avrebbe potuto conseguire alcun compenso per l'assenso alla messa in onda delle immagini in questione).

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39762 del 13/12/2021

Il risarcimento del danno da lucro cessante spettante al titolare del **diritto d'autore** violato deve essere completo ed effettivo e deve essere liquidato in via preferenziale dal giudice ai sensi dell'art. 158, comma 2, l. n. 633 del 1941, interpretato in conformità all'art. 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagiata, in via forfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cosiddetto «prezzo del consenso»).

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21832 del 29/07/2021

In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenta la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art.125, c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo.

I CRITERI DI DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

I criteri di determinazione e quantificazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale variano a seconda del contenuto della situazione giuridica non patrimoniale la cui lesione integra gli estremi del “danno ingiusto”, del tipo di attività nell'esercizio della quale la lesione è stata arrecata nonché della natura (persona fisica o ente collettivo) del soggetto titolare della situazione giuridica violata. Queste le possibili varianti:

B1) danno ingiusto consistente nella lesione del diritto alla salute arrecata nell'esercizio di una attività sanitaria (l. 8 marzo 2017, n. 24) ovvero cagionata dalla circolazione di veicoli (art. 2054 c.c.)

Codice delle assicurazioni private
(decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Art. 138

(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).

1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con *due distinti decreti* del Presidente della Repubblica, da adottare *entro il 1° maggio 2022*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ~~su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS~~, si provvede alla predisposizione di ~~una specifica tabella unica su specifiche tabelle uniche~~ per tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. ~~Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte~~ ~~La tabella unica nazionale è redatta~~, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti *delle tabelle*, per **danno biologico** si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale *di cui al comma 1, lettera b)*, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

...

Le tabelle del Tribunale di Milano

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori

tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022

In tema di **danno non patrimoniale da lesione della salute**, il **danno morale** consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, **deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico** (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico).

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021

In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra minimi e massimi, che giustifichi la decurtazione (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva liquidato il danno per la morte del congiunto in un ammontare inferiore del 40% rispetto al minimo tabellare motivando esclusivamente in ragione dell'età delle figlie al momento della morte del padre).

Cass., Sentenza n. 8532 del 06/05/2020

Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di **efficacia para-normativa** in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.

Cass., Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019

Le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in **regole integratrici del concetto di equità**, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto.

Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/04/2017

Il danno alla salute, temporaneo o permanente, **in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità**, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard.

Cass., Sentenza n. 12408 del 07/06/2011

Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. **Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano**, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e **al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico** alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.

Art. 139

(*Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità*).

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per **danno biologico** si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici **aspetti dinamico-relazionali personali** documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una **sofferenza psico-fisica di particolare intensità**, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere umentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità ⁽¹⁾.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT ⁽²⁾.

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

¹ Ministero della Salute - DECRETO DEL 3 LUGLIO 2003 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 Settembre 2003, n. 211) - *Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità*.

² Ministero delle imprese e del made in Italy - DECRETO 16 ottobre 2023 - *Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - anno 2023* (GU Serie Generale n.247 del 21-10-2023): A decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in data 8 giugno 2022, sono aggiornati nelle seguenti misure: 939,58 EURO, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a); 54,80 EURO, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 7

Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

B2) danno ingiusto consistente nella lesione del diritto alla salute cagionata da atti o fatti non riconducibili alle categorie di cui alla lett. B1)

Interpretazione estensiva/applicazione analogica degli artt. 138 e 139 codice assicurazioni private?

Sez. L, Sentenza n. 13982 del 07/07/2015

In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità (principio enunciato con riferimento al risarcimento del danno connesso all'aggravamento delle condizioni di salute, derivato dall'adibizione del ricorrente, avente qualifica di operaio, ad attività lavorative incompatibili con la patologia di cui era affetto, nota all'ente pubblico datore di lavoro).

Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011

I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022

I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di

applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).

B3) danno ingiusto consistente nella lesione del rapporto parentale cagionata dalla morte o dalla grave compromissione della salute del coniuge, del figlio, del genitore o del fratello

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021

In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta *iure proprio* ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno.

Cassazione civile, sez. un., 22/07/2015, n. 15350

In materia di danno non patrimoniale, in caso di **morte cagionata da un illecito**, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità *iure hereditatis* di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019

In tema di **danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito**, il **danno morale terminale** e quello **biologico terminale** si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofico o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.

Dai pregiudizi risarcibili *iure hereditatis* si differenzia radicalmente il **danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto** e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, non essendo per contro indispensabile che venga provato altresì che il congiunto convivesse con il defunto, posto che la convivenza non assume a connotato minimo di relativa esistenza (Nella specie, in applicazione degli enunciati principi, la S.C. ha cassato la sentenza di appello impugnata dai congiunti della vittima, la quale aveva apoditticamente e non ben comprensibilmente affermato che non poteva reputarsi sussistente alcun danno morale in capo ai fratelli del defunto).

Sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016

Nel caso di morte di un prossimo congiunto, **un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale)** non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenta la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con

la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso).

Sez. 3, Sentenza n. 10107 del 09/05/2011

Il **danno da perdita del rapporto parentale** conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di **criteri di valutazione equitativa**, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16592 del 20/06/2019

In caso di **sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima**, al **danno biologico terminale**, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (**danno catastrofale**), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità.

ssez. 3 - , Sentenza n. 25843 del 13/11/2020

Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il danno non patrimoniale occorso ai genitori in conseguenza dell'incidente stradale del figlio minore e convivente, nonostante l'avvenuta allegazione della sofferenza subita durante i non pochi giorni in cui quegli era stato in coma e nei periodi in cui ne era stato incerto il recupero, nonché dell'assistenza necessitata dapprima dal lungo ricovero lontano dall'abitazione familiare e poi dalla non semplice riabilitazione).

Sez. 3 - , Sentenza n. 9010 del 21/03/2022

In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione iuris tantum, fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio).

Sez. 3 - , Sentenza n. 12987 del 26/04/2022

In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito (nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi).

B4) danno ingiusto consistente nella lesione di un diritto della personalità diverso dal diritto alla salute (es. identità personale, immagine, riservatezza, onore e reputazione, etc.) spettante a persone fisiche

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020**

Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021**

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché **la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni**, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

Il **danno all'onore e alla reputazione** di cui pretende il risarcimento il soggetto che lamenta di essere stato vittima di condotte integranti gli estremi di un reato (oggi depenalizzato) di ingiuria (nel caso di specie, un avvocato al quale la sorella aveva indirizzato, nel suo studio professionale ed in presenza di collaboratori e di un cliente, fasi pesantemente ingiuriose ed offensive) non può essere considerato un danno in re ipsa. Il danno risarcibile non si identifica infatti con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni", fermo restando che assumono "a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento", tra gli altri, la gravità dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. Sez. 3, ord. 26 ottobre 2017, n. 25420) e ciò, oltretutto, "tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale" (Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2017, ord. 13153). (Cass., sez. III., 17 gennaio 2019, n. 1046, che ha su questa base riformato la sentenza di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado al pagamento di 30.000 euro a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali, riducendo a soli 5.000 euro la somma dovuta alla vittima dell'illecito).

B5) danno ingiusto consistente nella lesione di un interesse non patrimoniale che, pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo assoluto, è protetto dalla Costituzione

v. sopra

B6) danno ingiusto consistente nella lesione di diritti della personalità spettanti ad enti collettivi, privati o pubblici, profit o non profit.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11635 del 16/06/2020**

Ogni **partito politico** beneficia, ai sensi dell'art. 7 c.c., della tutela della propria identità, la quale trae fondamento dagli artt. 2, 21 e 49 Cost., riassumibile nella denominazione e nel segno distintivo, ed esprime l'esigenza di evitare nel dibattito pubblico il pericolo di confusione in ordine agli elementi che caratterizzano un partito come centro di espressione di idee e di azioni (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di

merito, che aveva escluso la confondibilità tra le denominazioni e i segni distintivi di due partiti, senza giustificare come avesse tratto il convincimento che il simbolo della fiamma tricolore rappresentasse, con carattere di generalità, patrimonio ideologico di tutta la destra autoritaria e nazionalistica italiana, anziché il segno identificativo di uno dei due partiti).

Cassazione civile, sez. III, 04/04/2017, n. 8662

In materia di danno non patrimoniale derivante da condotta corruttiva di dipendenti e funzionari comunali, il pregiudizio arrecato alla funzionalità dell'ente pubblico, consistente nella sottrazione di risorse da destinare al perseguimento dei suoi scopi e, più in generale, nella lesione dell'interesse alla legalità, al buon andamento ed alla trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost., è distinto dal danno procurato all'immagine ed alla credibilità dell'ente, determinato dal discredito e dal sentimento di sfiducia verso l'amministrazione per effetto dell'ampia diffusione del fenomeno e della identificazione dell'ente stesso con gli amministratori corrotti. Ne consegue che il risarcimento di entrambi i pregiudizi non dà luogo ad una doppia liquidazione del medesimo danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni di diversi beni giuridici.

Nel caso di specie, era stato richiesto dal Comune ai soggetti che avevano corrotto i funzionari dell'ente locale il risarcimento (oltre che dei pregiudizi economico-patrimoniali), dei seguenti pregiudizi:

Pregiudizio arrecato alla funzionalità dell'ente pubblico, consistente nella sottrazione di risorse da destinare al perseguimento dei suoi scopi e, più in generale, nella lesione dell'interesse alla legalità, al buon andamento ed alla trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost.,

Danno procurato all'immagine ed alla credibilità dell'ente (tutelati ex art. 2 Cost.), determinato dal discredito e dal sentimento di sfiducia verso l'amministrazione per effetto dell'ampia diffusione del fenomeno e della identificazione dell'ente stesso con gli amministratori corrotti

Danno ambientale, derivato dall'intervento della Società che aveva radicalmente e sostanzialmente modificato l'originario assetto naturalistico del territorio, con l'eliminazione di gran parte dei canali d'acqua, la modificazione delle piantagioni, la modificazione dell'andamento morfologico dei terreni non più utilizzati per la coltivazione agricola, la costruzione al loro posto di un campo da golf, di un ristorante all'interno del castello, e di 207 appartamenti;

La CORTE DI APPELLO (con sentenza sostanzialmente confermata dalla Corte di cassazione, salvo una revisione dell'importo del risarcimento per danno ambientale) ha liquidato complessivamente a titolo di risarcimento la somma di Euro 3.500.000, così ripartit:

Euro 250.000 per il danno patrimoniale alla funzionalità dell'amministrazione;

Euro 500.000,00 per il danno non patrimoniale cagionato dalle condotte criminose ai beni tutelati dall'art. 97 cost.

Euro 1.000.000,00 per il danno (non patrimoniale) all'immagine dell'ente;

Euro 1.750.000 il danno per l'alterazione dell'ambiente.

Cassazione civile, sez. I, 10/05/2017, n. 11446

In tema di risarcimento del **danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche**, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza.

Cassazione civile, sez. III, 13/10/2016, n. 20643

Anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di **diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti**, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.

Il pregiudizio non patrimoniale lamentato dalla persona giuridica è da apprezzare come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. La sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 c.c., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita,

deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.

B7) danno ingiusto cagionato da una condotta che integra gli estremi di un reato (art. 185 c.p.)

Sez. 3 - , *Sentenza n. 3371 del 12/02/2020*

La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza *incidenter tantum*, della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale.

Sez. 1, *Sentenza n. 13085 del 24/06/2015*

La risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 cod. pen., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato (nella specie, per accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico protetto, quale comportamento integrativo di concorrenza sleale), **ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi.**

Sez. 3 - , *Sentenza n. 20843 del 21/07/2021*

In tema di definizione di un'azione civile per il risarcimento del danno da reato, una volta che sia intervenuto il proscioglimento dell'imputato con sentenza passata in giudicato, non è consentito - come stabilito anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino; sentenza 10 dicembre 2020, Papageorgiou c. Grecia) - "rimettere in gioco" l'affermazione dell'esclusione della responsabilità penale, con la conseguenza che il soggetto denunciato o querelato - già destinatario di un addebito del quale sia stata accertata l'infondatezza in sede penale - ha diritto a che le valutazioni espresse in tale ambito non siano oggetto di una riconsiderazione *in malam partem*, né per affermare la sua responsabilità risarcitoria, né per respingere la sua domanda di risarcimento del pregiudizio subito dall'assoggettamento al procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di merito che, in applicazione del principio, pronunciando sulla pretesa risarcitoria avanzata da un soggetto per la natura calunniosa della denuncia/querela presentata nei suoi confronti in relazione al reato di diffamazione dal quale era stato prosciolto - ne aveva respinto la domanda, non già in esito ad un nuovo apprezzamento della sua condotta, bensì escludendo la configurabilità dell'elemento soggettivo dell'illecito penale in capo all'autore della condotta asseritamente calunniosa).

B8) danno ingiusto cagionato da una condotta che integra gli estremi di uno degli altri "casi espressamente previsti dalla legge" in cui è dovuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale

Sez. 6 - 1, *Ordinanza n. 17383 del 20/08/2020*

Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (*codice della privacy*), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, **non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno"**, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la

mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma **solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.**

Le fattispecie di responsabilità

Un problema fondamentale della responsabilità civile è quello di stabilire chi, perché, e in presenza di quali presupposti debba essere gravato dalla obbligazione risarcitoria che nasce in seguito al verificarsi di un danno ingiusto.

A questo proposito, possono ricorrere tre diversi schemi.

1) Responsabilità per danno ingiusto cagionato da un fatto proprio

E' l'ipotesi principale, quella che il legislatore ha avuto in mente in sede di redazione del testo dell'art. 2043 c.c., e alla quale quest'ultima norma si riferisce.

Il danno ingiusto dev'essere stato cagionato da una condotta (commissiva ovvero omissiva) antigiuridica e colposa (o dolosa) tenuta da un soggetto capace di intendere e di volere

In queste ipotesi l'imputazione della responsabilità (e quindi l'imposizione dell'obbligazione risarcitoria) si fonda sul CRITERIO DELLA COLPA del soggetto che ha tenuto la condotta (commissiva o omissiva) dalla quale è derivato il danno-evento.

Requisiti:

1) Imputabilità della condotta, che presuppone la capacità d'intendere e di volere del soggetto che ha agito (art. 2046)

2) Antigiuridicità della condotta: questo elemento si presume, e spetta al convenuto dimostrare l'esistenza di una eventuale causa di giustificazione, e cioè di esclusione dell'antigiuridicità della condotta (legittima difesa, stato di necessità, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, etc. consenso dell'avente diritto)

3) Colpevolezza della condotta: il soggetto deve aver agito con dolo (ART. 43 C.P.: "il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o omissione...è dall'agente voluto e preveduto come conseguenza della propria azione od omissione") o almeno con colpa ("art. 43 c.p.: il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa della negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi regolamenti, ordini o altre discipline"). L'onere di provare questo elemento incombe sulla vittima dell'illecito, che invoca l'altrui responsabilità, pretendendo il risarcimento del pregiudizio sofferto

4) Nesso di causalità fra condotta tenuta ed evento (danno ingiusto) verificatosi (art. 40 c.p.: nessuno può esser punito...se l'evento dannoso....non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo"; v. anche art. 41 c.p.). Dalla causalità in senso naturalistico alla causalità "adeguata".

Sez. 3 - , *Ordinanza n. 13512 del 29/04/2022*

In tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia.

5) Danno ingiusto (v. *supra*)

--

Rispetto a questo schema-base vi sono ipotesi nelle quali, in virtù di un regime speciale previsto da specifiche ed apposite disposizioni di legge, si verificano delle deviazioni:

- 1) casi nei quali si prescinde dal requisito della colpevolezza della condotta, che vengono definiti di responsabilità oggettiva: ad es. la responsabilità del produttore per i danni ingiusti che siano cagionati da un difetto del prodotto che egli abbia fabbricato e messo in circolazione (d.p.r. n. 224 del 1988), o la responsabilità del conducente per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo che siano derivati da vizi di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo stesso (art. 2054, comma 4°, che preclude al conducente anche la possibilità di esonerarsi da responsabilità dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno)
- 2) casi nei quali la colpevolezza del soggetto che ha tenuto la condotta dalla quale è scaturito l'evento dannoso si presume fino a prova contraria, che vengono definiti di responsabilità aggravata: spetta proprio al soggetto convenuto in giudizio con una azione di risarcimento dei danni fornire questa prova contraria, dimostrando di "aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno" (art. 2050: danno cagionato nello svolgimento di attività pericolosa) ovvero di aver "fatto tutto il possibile per evitare il danno" (art. 2054, comma 1°: danno cagionato dalla circolazione di un veicolo ad opera del conducente del veicolo stesso)

2) Responsabilità per danno ingiusto cagionato da cose

In queste ipotesi (art. 2051, 2052; 2053 e 2054, comma 3) l'imputazione della responsabilità (e quindi l'imposizione dell'obbligazione risarcitoria) si fonda sulla SPECIALE RELAZIONE ESISTENTE FRA UN SOGGETTO E LA COSA DALLA QUALE È DERIVATO IL DANNO-EVENTO.

L'obbligo di risarcimento viene fatto gravare su di un soggetto non tanto perché quest'ultimo ha tenuto una certa condotta, rivelatasi determinante nella serie causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso, quanto piuttosto perché quel soggetto si trova, rispetto alla cosa da cui l'evento dannoso è stato originato, in una posizione particolare e qualificata, che gli consente e gli impone di tenere la cosa sotto controllo e sorveglianza, e conseguentemente di impedire che da essa possano derivare lesioni ad altrui situazioni giuridiche protette.

Requisiti

1) Riconducibilità causale dell'evento lesivo (danno ingiusto) ad una cosa particolare (bene in custodia, animale, edificio, veicolo)

2) Posizione qualificata in cui si trova il soggetto rispetto alla cosa da cui è promanato il danno: proprietà della cosa, dell'edificio, dell'animale, del veicolo (condotto da altri) da cui è stato cagionato l'evento dannoso, ovvero potere di godimento e utilizzazione (con connesso obbligo di custodia) della cosa, dell'edificio, dell'animale, del veicolo da cui è derivato l'evento dannoso

3) Collegamento fra l'evento dannoso determinato dalla cosa e la posizione particolarmente qualificata nella quale si trova il soggetto del quale viene invocata la responsabilità.

Questo requisito si presume fino a prova contraria, prova contraria che spetta al convenuto fornire, dimostrando che l'evento dannoso è stato cagionato da "caso fortuito" (art. 2051 e 2052) ovvero che la rovina dell'edificio "non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione" (art. 2053) ovvero che "la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà" (art. 2054, comma 3°; cfr. però il comma 4°, che preclude al proprietario la possibilità di avvalersi di questa prova liberatoria quando il danno deriva da difetto di manutenzione o vizio di costruzione del veicolo).

4) Imputabilità della responsabilità, che presuppone la capacità d'intendere e di volere del soggetto (art. 2046) (dubbio)

Cass. civ., sez. un., ord., n. 20943 del 30 giugno 2022

La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (in applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'esonazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostrato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga).

3) Responsabilità per danno ingiusto cagionato da atti o fatti altrui

In queste ipotesi (2047, 2048, 2049) un soggetto viene chiamato a rispondere di un danno ingiusto cagionato a terzi da un altro soggetto: e ciò, per la ragione che rispetto a colui il quale ha tenuto la condotta lesiva dell'altrui posizione giuridica egli si trova in una posizione particolarmente qualificata, che giustifica la sua corresponsabilità per i danni eventualmente arrecati.

Tre ipotesi:

- a) Responsabilità del sorvegliante per il danno cagionato dalla persona incapace di intendere o di volere: 2047
- b) Responsabilità dei genitori e degli insegnanti per i danni cagionati dai figli minorenni (ma capaci di intendere e di volere): art. 2048
- c) Responsabilità del datore di lavoro per il danno cagionato dal proprio dipendente (art. 2049)

Nelle prime due ipotesi è prevista una prova liberatoria (salvo che il soggetto dimostri “di non aver potuto impedire il fatto”); nell’ultima ipotesi il datore di lavoro non ha alcuna possibilità di esonerarsi da responsabilità.

Nella seconda e nella terza ipotesi il genitore/maestro/datore di lavoro può essere chiamato a rispondere dell’evento dannoso soltanto se il danno ingiusto è stato cagionato dal minore/alunno/dipendente con una condotta dolosa o colposa.